



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

**PIANO PROVINCIALE
PER LA RICERCA
DELLE PERSONE SCOMPARSE**



Pisa, edizione ottobre 2021



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

INDICE

PREMESSA	pag. 3
1. LO SCENARIO PROVINCIALE E IL PIANO DI RICERCA	pag. 4
1.1. AMBITO DI OPERATIVITÀ E CASI ESCLUSI	pag. 4
1.2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO PROVINCIALE	pag. 5
1.2.1. AREE COLLINARI	pag. 5
1.2.2. RETICOLO IDROGRAFICO	pag. 5
1.2.3. CAVE, GROTTI E MINIERE	pag. 5
1.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA COINVOLGERE	pag. 7
1.4 TIPOLOGIE DI SCOMPARSA E SCENARI DI RIFERIMENTO	pag. 8
2. LE FASI OPERATIVE	pag. 9
2.1 DENUNCIA DI SCOMPARSA E PRIMI ACCERTAMENTI	pag. 9
2.1.1 CASI ALLARMANTI	pag. 10
2.1.2 FASE INFORMATIVA	pag. 10
2.2 ATTIVAZIONE DEL PIANO	pag. 11
2.3 PIANIFICAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE OPERATIVO	pag. 12
2.4 SVOLGIMENTO DELLE RICERCHE	pag. 13
2.5 SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE	pag. 15
2.6 RIUNIONE FINALE	pag. 16
3. RAPPORTI CON I FAMILIARI DELLA PERSONA SCOMPARSA	pag. 16
4. RAPPORTI CON I MASS MEDIA	pag. 17



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSA

Il “Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse” è stato adottato dalla Prefettura U.T.G. di Pisa il 22 maggio 2012 ed ha subito una prima revisione nel maggio 2013, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 203 del 2012, che ha istituzionalizzato le competenze in capo al Prefetto, quale organo di raccordo a livello provinciale di tutte le iniziative di coordinamento delle ricerche e principale referente del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Il trend di questi anni ha confermato che la scomparsa delle persone non può essere considerata come un’emergenza circoscritta a casi isolati, ma trattata come un fenomeno strutturale, rispetto al quale occorre predisporre adeguate misure strategiche per contrastarne e mitigarne gli effetti.

In questo senso, il Piano per la ricerca delle persone scomparse deve rispondere alla logica di valorizzare non solo l’apporto delle differenti strutture operative coinvolte nelle attività di ricerca, ma anche a quella di favorire un sostegno ai familiari delle persone scomparse.

Tali esigenze sono state da ultimo evidenziate nelle Circolari del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse nn. 6745 e 6987, rispettivamente del 29/10/2020 e del 06/11/2020, aventi ad oggetto “*linee guida per la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse*”.

Allo scopo di recepire tali indicazioni, nonché quelle contenute nelle ultime Circolari del Commissario nn. 422, 918, 1139, 2365, 4640, 5310 e 10487 del 2021, si è resa necessaria un’opera di aggiornamento della suddetta pianificazione, volta anche a potenziare i meccanismi di intervento in essere e ad ottimizzare l’impiego delle risorse in campo, anche nell’ottica di valorizzare l’apporto delle più recenti innovazioni tecnologiche.

Inoltre, al fine di arricchire l’iter di revisione con momenti di confronto in merito ai diversi aspetti del Piano, si sono tenute molteplici riunioni, nell’ambito delle quali i diversi attori pubblici e privati operanti sul territorio sono stati invitati a formulare osservazioni e/o suggerimenti.

Il Piano descrive l’assetto organizzativo, i ruoli degli operatori e le attività connesse alle prime indagini ed alle ricerche, al fine di consentire l’avvio delle ricerche con quella tempestività che spesso si rivela determinante per il ritrovamento della persona, avvalendosi di tutte le risorse disponibili in ambito provinciale, che possono essere utilizzate a titolo non oneroso, assicurando la razionalizzazione delle forze in campo, nel rispetto dei ruoli istituzionali propri delle Forze di polizia e degli organi deputati al soccorso tecnico e sanitario.

La logica sottesa alla presente pianificazione è quella di dotare tutti i soggetti interessati di uno strumento immediatamente intellegibile, dinamico e flessibile, in grado di adattarsi alle molteplici situazioni suscettibili di profilarsi nei casi di scomparsa.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

1. LO SCENARIO PROVINCIALE E IL PIANO DI RICERCA

1.1. AMBITO DI OPERATIVITÀ E CASI ESCLUSI

Il presente Piano si applica con riferimento alle procedure di ricerca di persone scomparse nel territorio dei 37 Comuni della Provincia di Pisa, intendendosi per tali quelle persone non più comparse nel luogo del loro ultimo domicilio o dell'ultima residenza abituale e di cui non si hanno più notizie, determinandosi una situazione di incertezza in merito alla loro esistenza in vita e al luogo in cui si trovano.

Qualora emergano fondati elementi da cui derivi la necessità di estendere l'attività di ricerca al territorio di altre Province, la Prefettura di Pisa contatterà la Prefettura della Provincia interessata, assumendo le intese necessarie ad assicurare il concorso nelle ricerche.

La ricerca degli scomparsi verrà attivata dalla Prefettura esclusivamente per le persone per le quali è stata presentata una denuncia di scomparsa ai sensi della legge n. 203 del 2012.

Sono definite persone scomparse quelle allontanatesi dal luogo di residenza o di dimora abituale senza fornire indicazioni.

Esulano dall'ambito di applicazione del presente Piano:

- la ricerca di persone disperse a seguito di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, come declinate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018; di conseguenza, il piano non sarà attivato in caso di disastri di massa o di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) o per micro emergenze (incidenti, crolli, allagamenti, ecc.) rispetto alle quali è richiesto un soccorso tecnico e/o sanitario circoscritto ad un luogo esattamente identificato (es: in prossimità di pozzi, vasche, serbatoi, cavità ipogee ecc.);
- i casi di incidente in mare o presunti tali, ovvero nei casi integranti la fattispecie di soccorso ai sensi del "Piano nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare";
- le ipotesi di scomparsa per fuga volontaria legata alla commissione di reati;
- i casi di allontanamento volontario, chiaramente comprovato, di persona maggiorenne sana e non interdetta;
- i casi in cui la ricerca, anche laddove questa sia già iniziata, ricada in ambiti di competenza che presuppongono un intervento diretto dell'Autorità Giudiziaria (comportamenti che fanno presupporre la commissione di reati). In tale ipotesi resta riservata alla stessa Autorità Giudiziaria la direzione dell'attività di ricerca, ivi compresa la disposizione della sospensione o della temporanea chiusura delle ricerche per esigenze investigative o correlate alla tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

1.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI E GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

La provincia di Pisa si estende su una superficie di circa 2445 Km².

Confina a nord con la provincia di Lucca, a nord-est con la provincia di Firenze, a sud-est con la provincia di Siena, a sud con quella di Grosseto, ad ovest con la provincia di Livorno.

Il litorale, sul lato occidentale, è bagnato dal Mar Ligure.

1.2.1. AREE COLLINARI

Il piccolo gruppo montuoso conosciuto come “Monti Pisani”, situato a nord-est di Pisa, tra la valle dell’Arno e quella del Serchio, è caratterizzato dalla presenza di alcune pendici ripide e a strapiombo sulla Piana dell’Arno. Si estende da N/O a S/E, per una lunghezza di 20 km ed una larghezza di 10 km. I rilievi maggiori dell’area sono il M. Faeta (m. 831), lo Spuntone di S. Allago (m. 870), il M. Serra (m. 917), il M. Pruno (m. 876) ed il M. Verruca (m. 537).

Negli affioramenti calcarei del Monte Pisano, sono presenti cave dismesse, anticamente utilizzate per l’estrazione di pietra da costruzione.

I terreni che vi affiorano sono rappresentati da alternanze sabbioso-argillose, talora di grande spessore. Questo sistema continuo di rilievi, limitato a nord dalla pianura dell’Arno, è interrotto in senso longitudinale dalle valli del Fiume Era e dei suoi affluenti, ed in direzione est-ovest dalla valle del Fiume Cecina.

1.2.2. RETICOLO IDROGRAFICO

I fiumi principali che attraversano la Provincia di Pisa sono:

- l’Arno, con i suoi affluenti principali (Era, Cascina, Egola, Chiecina, in sinistra idrografica, Canale d’Usciana e Torrente Zambra, in destra idrografica);
- il Serchio, che attraversa la Provincia col suo tratto terminale;
- il Cecina che scorre in direzione est-ovest nella parte meridionale della provincia.

Nel territorio provinciale sono presenti oltre 2000 tra laghi e invasi artificiali e un centinaio di dighe, tra cui l’importante Diga di Santa Luce, situata nell’omonimo Comune.

1.2.3. CAVE, GROTTI E MINIERE

In Provincia di Pisa si registra la presenza di numerose cave (fra cui quelle site nei territori di Castelnuovo Val di Cecina, Fauglia, Pomarance, Lajatico, Montescudaio) e oltre 50 grotte (la più lunga delle quali misura 250 mt. e la più profonda 180 mt., dislocate prevalentemente sui Monti Pisani, nei Comuni di Buti, Calci, S. Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Volterra).



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Sono presenti altresì oltre 160 miniere, concentrate prevalentemente nel Sud della Provincia.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

1.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA COINVOLGERE

All'attuazione della presente pianificazione ed alla attivazione delle procedure operative in essa descritte sono chiamati a concorrere, secondo le loro specifiche competenze istituzionali:

- Prefettura di Pisa - U.T.G.;
- Forze di polizia (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia ferroviaria, Polizia di frontiera Aerea, Gruppo Carabinieri Forestale);
- Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa;
- Direzione Marittima di Livorno - Guardia Costiera;
- Sindaci dei Comuni interessati (per l'intervento della Polizia locale, dei Servizi Sociali e della Protezione Civile locale);
- Provincia di Pisa (per l'intervento della Polizia provinciale e per l'attivazione delle risorse del Volontariato provinciale secondo le procedure previste dalla normativa della Regione Toscana);
- Centrali Operative 118 di Pisa - Livorno e 118 di Empoli (per i profili attinenti al soccorso sanitario);
- Azienda U.S.L. Toscana centro, Azienda U.S.L. Toscana nord ovest, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (per la verifica degli accessi alle strutture ospedaliere di pertinenza).

Per effetto del Protocollo d'intesa concluso tra l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e la Guardia di Finanza (v. Circolare n. 2365 del 19 marzo 2021), di cui si richiama integralmente il contenuto, in caso di scomparsa in zona non antropizzata, montuosa o impervia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa potrà impiegare risorse strumentali, militari specializzati o assetti aerei afferenti ad altri ambiti territoriali.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri, valutate le circostanze del caso, potrà interessare le unità cinofile del Centro Cinofili Carabinieri di Firenze, che potranno operare efficacemente fino a un limite massimo di cinque giorni dal momento della scomparsa.

A seconda dello scenario di riferimento, nonché delle caratteristiche della persona scomparsa (ad es. età, sesso, eventuale condizione di infermità psichica ecc.) potranno essere chiamati a concorrere nelle procedure previste dalla presente pianificazione, altri Enti, quali le associazioni del volontariato sociale e i soggetti, anche privati, attivi sul territorio, tra cui:

- Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;
- Aziende del trasporto pubblico locale;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

- Penelope Italia Onlus - Toscana;
- C.N.R.;
- Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi o.d.v.;
- Associazione Penelope (S)comparsi Toscana o.d.v.;
- Soccorso Alpino e Speleologico Toscano - SAST;
- Associazione Psicologi per i popoli;
- Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA);
- Telefono Azzurro;
- Associazioni attive nel sostegno “ai senza fissa dimora”;
- Associazioni venatorie;
- Caritas Diocesana di Pisa.

L'Autorità Giudiziaria è sempre coinvolta dalla Forza di Polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa, in quanto ad essa è riservata l'iniziativa di autorizzare specifiche attività di ricerca qualora la scomparsa sia connessa alla commissione di un reato.

1.4 TIPOLOGIE DI SCOMPARI E SCENARI DI RIFERIMENTO

Gli scomparsi saranno distinti tenendo conto dell'età (maggioresni, minorenni, ultra65enni), del sesso, della nazionalità e della possibile causa dell'evento (allontanamento volontario o involontario, possibile vittima di reato, disturbi psicologici o psichici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare, etc.), e di altre circostanze.

Alla ricostruzione del profilo anamnestico dello scomparso concorrono i servizi specialistici dell'Azienda sanitaria locale, coadiuvati dai servizi sociali del Comune di residenza per la valutazione del profilo personale e familiare, con l'eventuale supporto degli altri Enti le cui competenze possono risultare utili nel caso di specie.

In relazione alle caratteristiche del territorio, dell'ambiente e delle attività antropiche in ambito provinciale, nonché in considerazione delle tipologie di casi che si sono manifestati nel passato, si ritiene opportuno distinguere 3 **scenari di riferimento**, a seconda che il luogo di presumibile scomparsa sia situato:

- **scomparsa in zona antropizzata** ove le unità di ricerca sono coordinate dalle Forze di Polizia a competenza generale;
- **scomparsa in zona non antropizzata**, anche prossima ad un contesto urbano (es.: zona montana, in località impervia o disabitata, in località lacustre o fiume), ove le unità di ricerca sono



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

coordinate dai Vigili del Fuoco in raccordo con la Forza di polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa;

- **scomparsa in ambiente marittimo** ove le unità di ricerca sono coordinate dall'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto/Guardia Costiera) in raccordo con la Forza di polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa.

Pur con le specificità dettate dai singoli scenari, la pianificazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) denuncia di scomparsa e primi accertamenti;
- b) attivazione del piano;
- c) pianificazione intervento e individuazione del Coordinatore Operativo;
- d) svolgimento delle ricerche;
- e) sospensione o chiusura delle ricerche;
- f) riunione finale.

2. LE FASI OPERATIVE

2.1 DENUNCIA DI SCOMPARSA E PRIMI ACCERTAMENTI

Il cittadino può segnalare la scomparsa di una persona mettendosi in contatto, anche tramite l'applicazione per telefonia mobile "Where ARE U", con il Numero unico europeo per le emergenze "112", i cui operatori provvederanno a smistare la segnalazione direttamente alla Sala operativa della Forza di Polizia territorialmente competente. In tutti i casi in cui la segnalazione di scomparsa giunga ad Enti differenti, questi ultimi avranno cura di dirottare con immediatezza la chiamata al 112 o alla Sala operativa della Forza di Polizia interessata.

In ogni caso, qualora si abbia ragione di temere che dalla scomparsa della persona possa discendere un pericolo per l'incolumità della stessa, è data facoltà a chiunque ne sia venuto a conoscenza, non solo ai diretti familiari, di sporgere denuncia alle Forze di polizia o alla Polizia locale (art. 1, comma 1, legge 14 novembre 2012, n. 203).

Quando la denuncia è formalizzata presso gli Uffici della Polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle Forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni (C.E.D. – S.D.I.).

La Forza di Polizia che acquisisce la denuncia formale della scomparsa, dopo aver proceduto



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

ad allertare i Vigili del Fuoco e verificato gli accessi al Pronto Soccorso delle Aziende sanitarie presenti nel territorio (per escludere che la persona si trovi ivi ricoverata), ne dà tempestiva comunicazione alle centrali operative degli altri soggetti interessati.

La medesima Forza di Polizia provvede a compilare la scheda “*ante mortem*” nonché ad aggiornare il Sistema Informativo Ricerca Scomparsi (“Ri.Sc.”), nel quale dovrà essere prontamente inserita anche la notizia dell’eventuale ritrovamento della persona scomparsa.

Le Forze di Polizia dovranno alimentare la banca dati Ri.Sc. facendovi confluire anche le informazioni delle schede “*post mortem*” relative al ritrovamento di cadaveri non identificati, al fine di facilitarne l’identificazione attraverso il *matching* tra i dati acquisiti con le denunce di scomparsa e i riscontri degli esami autoptici.

2.1.1 CASI ALLARMANTI

Nel caso in cui, in base agli elementi raccolti in sede di denuncia, si profila uno stato di allerta alto, stante la situazione di pericolo in cui si potrebbe trovare la persona (ad es., in quanto possibile vittima di reato, affetta da disturbi neurodegenerativi o da disabilità psico-fisica ecc.), la Forza di Polizia procedente valuterà l’opportunità di compiere la repertazione degli elementi identificativi dello scomparso e degli oggetti ad uso esclusivo dello stesso, allo scopo di ottenerne il DNA, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016.

2.1.2 FASE INFORMATIVA

L’operatore di polizia che acquisisce la denuncia formale della scomparsa, deve raccogliere tutte le informazioni necessarie, sia per agevolare la tempestività degli interventi sia allo scopo di elaborare un dettagliato profilo geografico sugli spostamenti e sulle abitudini della persona scomparsa.

La conoscenza dei luoghi interessati dalla scomparsa potrebbe rivelarsi utile anche per la comprensione della dinamica dell’evento, nonché dei comportamenti abituali dello scomparso. In questo senso, l’operatore deve costruire un profilo geografico della scomparsa, fornendo un’area di priorità dove poter concentrare e gestire le risorse impiegate nelle ricerche.

A tal proposito, andrà compilato un questionario (di seguito, anche *check list*) integrante le informazioni che vengono raccolte in sede di denuncia, con particolare riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona scomparsa. Contestualmente, si chiederà al denunciante, purché risulti essere un familiare o un legale rappresentante dello scomparso, di compilare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali della persona scomparsa. In caso di scomparsa di minore, nel predetto modulo di autorizzazione potrà essere espresso il consenso, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, alla pubblicazione sul sito web <https://it.globalmissingkids.org> o, se con età non superiore ai 10 anni, sul circuito ATM di Euronet delle informazioni e delle foto inerenti allo scomparso.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Al contempo, l'operatore procede all'effettuazione delle prime ed essenziali attività investigative di competenza (previste dal "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dal codice di procedura penale, oltreché quelle eventualmente delegate dall'A.G.), acquisendo una fotografia recente dello scomparso, e promuove l'immediato avvio delle ricerche.

Della denuncia di scomparsa e delle ulteriori informazioni raccolte (relative ad ogni utile elemento descrittivo dello scomparso, al luogo di presumibile scomparsa ed allo scenario dove insistere con le ricerche, specificando se trattasi di: centro abitato; ambiente extraurbano, mare) sono subito informati, a cura dell'organo di Polizia che ha ricevuto la segnalazione di scomparsa:

- la Prefettura;
- l'Autorità giudiziaria (ove la scomparsa possa essere collegata ad un'ipotesi di reato).

La fase di raccolta delle informazioni può dare luogo, in alternativa, ad una delle seguenti situazioni:

- **Notizia qualificata:** località e tempo di scomparsa definiti, per cui è possibile delineare e indicare precisamente uno o più scenari di riferimento. In tal caso, la Forza di Polizia procede alla compilazione dell'apposito **foglio di raccolta dati sintetico e della check list**, che vanno prontamente trasmessi alla Prefettura di Pisa, unitamente ad una fotografia recente della persona scomparsa con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, proponendo l'attivazione del presente Piano (par. 2.2);
- **Notizia non qualificata:** località di scomparsa non definita, tempi e modalità della scomparsa dubbi. In tal caso, la Forza di polizia procedente proseguirà nella ricerca, raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni che consentano di passare da una notizia "non qualificata" ad una "qualificata". Anche in questa ipotesi, la Prefettura valuterà l'opportunità di attivare il Piano, allo scopo di favorire, da parte di tutti gli Enti coinvolti, l'acquisizione di ogni notizia utile al ritrovamento dello scomparso.

2.2 ATTIVAZIONE DEL PIANO

Conclusa la fase iniziale costituita dalle verifiche operate dai singoli soggetti interessati, laddove queste, trascorso un ragionevole lasso di tempo, diano esito negativo e si abbia quindi conferma dell'effettiva scomparsa della persona, la Forza di Polizia che ha ricevuto la denuncia, dopo aver verificato gli accessi al Pronto Soccorso degli ospedali di riferimento (per escludere che la persona si trovi in essi ricoverata) rimette tempestivamente tale notizia alla Prefettura tramite fax (n. attivo h 24 050/549666) **con preavviso telefonico** (n. attivo h 24 050/549511), trasmettendo, ove si tratti di **notizia qualificata**, il foglio di raccolta dati sintetico, la check list, il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali e una fotografia recente della persona scomparsa, proponendo l'attivazione del Piano.

Il Prefetto, nel caso in cui decida di attivare il Piano, eserciterà il coordinamento generale delle



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

forze in campo e trasmetterà la suddetta documentazione, unitamente all'eventuale fotografia disponibile, agli Enti deputati allo svolgimento delle ricerche.

A seconda delle caratteristiche della persona scomparsa (età, sesso, ecc.), nonché dell'eventuale motivazione e delle ulteriori informazioni acquisite in sede di denuncia, la Prefettura attiverà specifici canali di comunicazione con gli altri Enti di cui al paragrafo 1.4 del presente piano, il cui coinvolgimento si rilevi opportuno ai fini del ritrovamento dello scomparso.

In ogni caso, la Prefettura informa tempestivamente della scomparsa il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.

Il procedimento amministrativo di ricerca della persona scomparsa seguirà un iter parallelo ma autonomo rispetto a quello eventualmente promosso dall'Autorità giudiziaria, volto all'accertamento di un reato connesso alla scomparsa della persona.

Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria reputi che la scomparsa sia collegata ad un'ipotesi di reato ed intenda scongiurare possibili interferenze, nonché assicurare il segreto investigativo, informerà il Prefetto, anche per il tramite del personale della P.G., delle opportune iniziative da intraprendere.

2.3 PIANIFICAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE OPERATIVO

A seguito dell'attivazione del Piano, si formerà un'**Unità di ricerca**, a cui parteciperanno *in primis* le **Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale**.

L'**Unità di ricerca** è coordinata da un Coordinatore operativo delle attività di ricerca e si avvale, se necessario, della collaborazione degli Enti che dispongono di particolari risorse specialistiche/tecnologiche ritenute utili (elicotteri, droni, unità cinofile, sommozzatori, strumenti di esplorazione delle condotte sotterranee, mezzi per dragare fiumi e laghi ecc.), di personale medico dell'Azienda sanitaria competente, delle risorse umane e strumentali del volontariato di protezione civile, nonché del personale di altre associazioni di volontariato sociale o altri enti attivi sul territorio che diano la loro disponibilità a partecipare a titolo gratuito alle attività di ricerca.

L'attivazione delle risorse umane e strumentali del volontariato di protezione civile è richiesta dalla Prefettura, d'intesa con il Coordinatore operativo delle attività di ricerca, alla Provincia di Pisa, la quale attiverà il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile per la ricerca delle risorse disponibili.

Il Coordinatore operativo delle attività di ricerca, salvo peculiarità del caso specifico, sarà:

- nel caso di scomparsa avvenuta presumibilmente in **area antropizzata** (caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi e infrastrutturali, raggiungibili con le normali vie di comunicazione), la Forza di Polizia che ha ricevuto la denuncia e/o competente per



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

territorio (Questura o Commissariato della Polizia di Stato, ovvero Comando Provinciale o Stazione dei Carabinieri competente per territorio);

- nel caso di scomparsa avvenuta presumibilmente **in ambiente marittimo**, la Capitaneria di Porto/Guardia Costiera. Qualora l'intervento non si riferisca alla fattispecie del soccorso in mare, ai sensi del D.P.R. n. 662/1994, ma costituisca un eventuale allargamento delle operazioni terrestri in ambiente marittimo, la Capitaneria di Porto svolgerà le ricerche secondo le indicazioni operative ricevute dalla Prefettura o struttura di coordinamento onde completare gli ipotizzabili scenari di ricerca;
- nelle **aree non antropizzate**, il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, che valuterà, a seconda dell'ambiente di ricerca (ad es. montano, ipogeo o impervio o boschivo o montano), l'opportunità di coinvolgere il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) o altri Enti idonei ad operare nella zona interessata. In tale scenario, il Coordinatore operativo delle attività di ricerca potrà istituire un "Posto di Comando Avanzato" (PCA), da collocarsi in prossimità del luogo in cui si è verificata la scomparsa; presso il PCA, il coordinamento operativo in materia di soccorso tecnico urgente verrà assicurato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa e, per il soccorso sanitario, dal Servizio di Emergenza 118.

Considerato che il primo scenario di ricerca tracciato può, dal punto di vista operativo, mutare nel tempo (ad es. quando le ricerche avviate in centro abitato, si orientino successivamente in zona fluviale), parallelamente, salvo particolari esigenze dettate dal caso di specie, cambierà il Coordinatore operativo delle attività di ricerca, che sarà individuato sulla scorta della suddetta tripartizione degli scenari.

Nel caso in cui le ricerche interessino contemporaneamente più di uno scenario, la Prefettura valuterà l'opportunità di individuare più di un Coordinatore operativo delle attività di ricerca per ciascuno degli scenari interessati.

Qualora, invece, le ricerche dovessero estendersi al territorio di uno Stato estero, la Forza di Polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa provvederà ad allertare il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia.

Laddove le esigenze di raccordo delle ricerche lo richiedano, a causa anche della complessità della situazione, il Prefetto attiverà una "**Cabina di regia**", convocando una riunione tecnica, in modalità telematica o in presenza presso la Sala Gestione Crisi della Prefettura, con tutti gli attori deputati alle ricerche ed invitando i rappresentanti degli Enti il cui apporto possa risultare utile in relazione al caso di specie.

La Cabina di regia garantirà il coordinamento operativo unitario delle operazioni di ricerca.

2.4 SVOLGIMENTO DELLE RICERCHE

Valutate le caratteristiche dei luoghi, le condizioni meteo e ambientali e le risorse disponibili, il **Coordinatore operativo delle attività di ricerca**, nei limiti dei suoi compiti istituzionali e in base



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

alle funzioni che gli derivano dalla presente pianificazione, è chiamato a stabilire, nello scenario di riferimento, le azioni da svolgere e le loro priorità, concordando con i responsabili delle singole squadre e unità di ricerca coinvolte a seconda del caso specifico (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, C.N.S.A.S., Guardia di Finanza, Gruppo Carabinieri Forestale, Polizia Municipale, componenti del Sistema di Protezione Civile) il riparto delle aree di intervento.

La pianificazione delle operazioni comprende:

- delimitazione della zona di ricerca e la sua suddivisione in settori corrispondenti al numero delle unità di ricerca attivate, supportata da idonea cartografia da mettere a disposizione di tutti i partecipanti alle ricerche.
- la formazione delle squadre di ricerca e l'assegnazione a ciascuna di compiti correlati alla professionalità tecnico-operativa posseduta dal personale che le compone;
- l'indicazione dei canali-radio e dei collegamenti telefonici;
- l'indicazione di ogni altro elemento utile all'esecuzione delle ricerche;
- ove le ricerche si protraggano più giorni, l'indicazione degli avvicendamenti tra le varie forze in campo;
- la richiesta, ove necessario, alla Provincia di Pisa dei dati inerenti all'ubicazione georeferenziata (in formato shapefile) del reticolo idrografico, dei laghi, delle miniere e delle grotte presenti sul territorio provinciale;
- la predisposizione, ove necessario, di adeguate misure di vigilanza della circolazione stradale, al fine di agevolare lo spostamento e la mobilità dei mezzi e delle squadre di soccorso sulle vie di comunicazione interessate;
- la richiesta, ove necessario, di aeromobile all'ente soccorritore che ne abbia la disponibilità nel minor tempo possibile e/o la richiesta di impiego di unità cinofile.

Il **Coordinatore operativo**, in costante raccordo con i referenti delle altre forze impiegate:

- convoca riunioni operative dei responsabili delle squadre di ricerca;
- mantiene costanti contatti con la Prefettura per la puntuale informazione del Prefetto sugli sviluppi dell'attività in corso e per segnalare ogni sopravvenuta esigenza di coinvolgimento di ulteriori forze da far concorrere alle ricerche;
- mantiene i contatti con il Sindaco del luogo interessato dalle ricerche;
- qualora siano state attivate le risorse del volontariato di protezione civile, si raccorda quotidianamente con la Provincia di Pisa al fine di concordare, entro le ore 17:00 di ogni giorno, la necessità di impiego del personale volontario per la giornata successiva;
- fornisce quotidianamente i risultati ottenuti dall'impiego delle risorse umane e tecniche impegnate nelle ricerche, trasmettendo alla Prefettura il modulo di *debriefing* giornaliero.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Inoltre, il Coordinatore operativo delle attività di ricerca, d'intesa con la Prefettura, valuterà l'opportunità di interessare ulteriori soggetti rispetto a quelli inizialmente coinvolti nell'attività di ricerca.

In caso di **ritrovamento** dello scomparso ferito o traumatizzato, il Coordinatore operativo provvede all'accertamento delle condizioni necessarie per il suo sollecito recupero richiedendo, in caso di coordinamento svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco, l'immediato intervento della Forza di Polizia e, ove necessario, di personale medico.

Ove le ricerche portassero al ritrovamento del cadavere dello scomparso, il Coordinatore operativo informerà la Forza di Polizia presente sul posto, che provvederà a darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e al Prefetto per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Per ritrovamento si intende l'avvenuto rintraccio "fisico" della persona scomparsa. Non può essere considerata ritrovata, pertanto, la persona scomparsa che, solo telefonicamente (o mediante altri strumenti di comunicazione a distanza), riferisce di stare in buone condizioni di salute.

2.5 SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE

Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia di scomparsa, il denunciante, venutone a conoscenza, ne deve dare immediata comunicazione alle Forze di polizia, che informeranno prontamente il Prefetto.

L'eventuale sospensione o chiusura delle ricerche, anche in caso di esito negativo, viene disposta dal Prefetto, d'intesa con il Coordinatore operativo delle attività di ricerca, fatte salve eventuali diverse indicazioni dall'Autorità giudiziaria.

La sospensione o chiusura delle ricerche è, altresì, disposta nei casi in cui l'Autorità giudiziaria competente a procedere lo richieda per esigenze investigative o di tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse in virtù di successive intese e disposizioni.

Della eventuale sospensione o chiusura delle ricerche verrà informato il Sindaco del Comune territorialmente competente e tutti i partecipanti alle ricerche, che provvederanno ad informare le rispettive Amministrazioni di competenza.

Il Coordinatore operativo delle attività di ricerca si accerta dell'avvenuto rientro di tutte le squadre impiegate.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

2.6 RIUNIONE FINALE

Alla chiusura delle operazioni di ricerca Coordinatore operativo delle attività di ricerca tiene una riunione di *debriefing* con gli altri soggetti coinvolti nelle ricerche per discutere ed individuare eventuali anomalie operative e/o problematiche emerse nello svolgimento delle ricerche.

L'esito di tale riunione viene comunicato alla Prefettura.

In caso di ritrovamento la Forza di Polizia curerà l'inserimento della notizia nel RI.SC, cancellando parimenti i dati dallo S.D.I.

La Prefettura può promuovere periodiche riunioni con i rappresentanti dei soggetti coinvolti, utili al miglioramento delle strategie e delle tecniche di ricerca e soccorso, ivi compreso l'organizzazione di programmi di addestramento e di formazione.

3. RAPPORTI CON I FAMILIARI DELLA PERSONA SCOMPARSA

Fermo restando il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, nel caso di scomparsa collegata a un fatto sottoposto ad investigazioni di P.G., per il quale l'interscambio di informazioni deve essere autorizzato dall'A.G. competente, a partire dalla prima fase, è essenziale che si provveda a mantenere i necessari contatti con i familiari degli scomparsi, sia per fornire chiarimenti sugli sviluppi delle battute di ricerca sia per assumere ulteriori e più approfondite informazioni sulla persona e sulle circostanze dell'evento.

I familiari delle persone scomparse, al fine di ottenere un supporto psicologico e legale, potranno anche rivolgersi alle Associazioni attive sul territorio, per la cui individuazione si può tener conto di taluni degli Enti richiamati nel paragrafo 1.3 del presente Piano, nonché dell'elenco dei *partners* riportati sul sito internet dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.

Le suddette Associazioni, ottenuto specifico mandato dai familiari, potranno contribuire alla ricostruzione del profilo psicologico dello scomparso, identificandone i comportamenti, le abitudini, le sue dinamiche emotive ed offrire agli Enti impegnati nell'attività di rintraccio utili suggerimenti operativi già a partire dalla pianificazione delle ricerche.

In ogni caso, nell'ambito delle attività svolte dall'Unità di ricerca e/o dalla Cabina di Regia, potranno essere invitati a partecipare soggetti e/o professionalità che operano nei Servizi sociali del Comune, nelle ASL ovvero nelle suddette Associazioni, per fornire elementi utili alle ricerche tenendo conto del profilo psico-socio-sanitario dello scomparso.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

4. RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Il Prefetto, personalmente o tramite l'Addetto stampa, assicura le opportune iniziative di comunicazione concernenti la scomparsa, fatte salve le indicazioni sul punto provenienti dall'Autorità Giudiziaria.

Il Prefetto, sentiti i familiari della persona scomparsa, valuta l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

Le Autorità coinvolte nelle operazioni di ricerca, in raccordo con la Prefettura, possono diramare le notizie concernenti le attività di ricerca condotte sul campo.

Nei casi in cui la scomparsa sia connessa ad un reato, e quindi sussistano attività di P.G., le notizie afferenti alle ricerche potranno essere divulgate solo previo assenso dell'Autorità Giudiziaria.